

TI_GERICHTE 12.2022.75 vom 6. September 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-09-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2022.75

FR: TI_GERICHTE 12.2022.75 du 6 septembre 2022

IT: TI_GERICHTE 12.2022.75 del 6 settembre 2022

Erwägungen

E. 1

5. In caso di contumacia della parte convenuta, come la mancata presentazione delle osservazioni entro il termine assegnato (o la mancata comparsa all'udienza), la procedura continua il suo corso senza l'atto processuale omesso. Quale conseguenza della mancata contestazione, il giudice deciderà in base ai fatti e agli argomenti esposti dall'istante cautelare, a meno che nutra dei notevoli dubbi in relazione a quei fatti (art. 147 cpv. 2, 150 cpv. 1 e 153 cpv. 2 CPC).

6. Il tema dell'assegnazione di un termine suppletorio per presentare delle osservazioni nelle controversie rette dalla procedura sommaria (art. 253 CPC), in applicazione analogica dell'art. 223 cpv. 1 CPC, è dibattuto nella dottrina (v. anche STF 4A_224/2017 del 27 giugno 2017 consid. 2.4.2). Il Tribunale federale non risulta essersi ancora espresso in ambito cautelare, ma ha negato l'assegnazione di un termine suppletorio in una procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione (DTF 138 III 483 consid. 3.2.1), senza indicare se questa giurisprudenza debba estendersi anche a ulteriori campi di applicazione della procedura sommaria oppure se la risposta dipenda dalla valutazione delle circostanze del caso concreto (e segnatamente dalla natura della controversia, dalle necessità di celerità e urgenza, dagli interessi delle parti e dall'incisività della decisione per la parte contumace). Per le ragioni che seguiranno, non occorre approfondire ulteriormente la questione, né quella relativa a presunti errori di trasmissione della Posta svizzera (pur non potendo esimersi dal sottolineare che secondo quanto emerge dal doc. NN, annesso da AO 1 alla sua risposta all'appello e non contestato dall'appellante, l'ordinanza pretorile di assegno termine 15 aprile 2020 è stata regolarmente recapitata a AP 1 in data 20 aprile 2022).

7. Secondo l'art. 147 cpv. 3 CPC, il giudice rende attente le parti alle conseguenze dell'inosservanza di un termine. Tale obbligo d'informazione discende dal principio della buona fede. Non si tratta di una semplice prescrizione d'ordine: l'informazione corretta è di regola condizione della cosiddetta preclusione, a meno che la parte conoscesse le conseguenze dell'omissione o potesse rendersene conto usando la diligenza che si poteva pretendere da lei. La mera menzione della disposizione speciale applicabile non è sufficiente; l'attenzione delle parti dev'essere attirata sulle conseguenze concrete dell'omissione; ciò si rivela ancora più importate quando una parte non è patrocinata, ritenuto che sotto il profilo della buona fede si giustifica di usare meno rigore per valutare la diligenza richiesta a una parte, se questa non è assistita da un legale (STF 4A_381/2018 del 7 giugno 2019 consid. 2.2-2.4, 4A_224/2017 del 27 giugno 2017 consid. 2.4.2; ICCA del 10 settembre 2019, inc. 12.2018.59, consid. 6-8; ICCA del 17 dicembre 2019, inc. 11.2019.119, consid. 4c e 4d). In altre parole, salvo casi particolari, l'obbligo di informativa del giudice rappresenta la condizione affinché le conseguenze preclusive di cui all'art. 147 cpv. 2 CPC possano essere generate.

8. Nel caso qui in esame l'ordinanza 15 aprile 2022, con cui il Pretore ha assegnato alla convenuta un termine scadente il 3 maggio 2022 per presentare le proprie osservazioni, nulla indicava (in violazione della regola generale dell'art. 147 cpv. 3 CPC) in merito alle conseguenze di un'eventuale mancato inoltro delle osservazioni e del rischio di preclusione. Ciò si sarebbe imposto a maggior ragione dal momento che la parte convenuta in quella sede neppure era patrocinata e che il giudice ha statuito immediatamente, sulla base delle allegazioni di AO 1, senza addurre alcuna particolare motivazione. In siffatte circostanze, occorre pertanto annullare la sentenza impugnata e retrocedere l'incanto al giudice di prime cure, affinché assegni alla convenuta un nuovo termine per l'inoltro delle osservazioni ed emani nel seguito un nuovo giudizio. In caso di accoglimento dell'istanza cautelare, egli dovrà in ogni caso fissare all'istante un termine per promuovere la causa di merito, onde ossequiare l'art. 263 CPC.

9. L'esito del gravame rende priva d'oggetto la richiesta di effetto sospensivo ivi contenuta. Va nondimeno rilevato che fino alla notifica di questo giudizio, la decisione pretorile è rimasta esecutiva e vincolante per la convenuta (art. 315 cpv. 4 lett. b CPC). Con la risposta all'appello 21 luglio 2022, AO 1 ha rimproverato alla controparte la sua violazione, asserendo che quest'ultima, in spregio all'ordine cautelare, ha continuato a fare uso dell'inventario in questione, producendo al riguardo, quale nuovo documento a comprova delle sue affermazioni (art. 317 CPC), il doc. LL (testimonianza penale di R_____, collaboratore di AP 1 da dicembre 2021 a giugno 2022, cfr. in particolare p. 5). L'appellante ha omesso di presentare una replica spontanea e contestare questo fatto. Si giustifica pertanto di inoltrare una segnalazione al Ministero Pubblico affinché proceda con i suoi incumbenti, verificando se gli organi di AP 1 abbiano violato l'art. 292 CPS.

10. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di secondo grado sono poste a carico dell'appellata, che ha postulato la reiezione dell'appello e risulta pertanto soccombente in questa sede (art. 106 cpv. 1 CPC). Le spese processuali, calcolate in base agli art. 2, 10 e 13 LTG, tenuto conto del tema limitato della presente decisione, ammontano a fr. 1'000.-. Le ripetibili, calcolate sulla base degli art. 11 cpv. 1, 2 e 5, nonché 13 RTar sono quantificate in fr. 2'000.-.

11. Quanto ai rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale, il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30'000.- ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. La presente decisione di rinvio ha natura incidentale ai sensi dell'art. 93 LTF.

Per questi motivi,

richiamati l'art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

I. L'appello 23 maggio 2022 di AP 2 è accolto ai sensi dei considerandi.

§ Di conseguenza, la decisione 11 maggio 2022 del Pretore del Distretto di Bellinzona (inc. CA.2022.14) è annullata e gli atti di causa gli sono rinviati per l'assegnazione a AP 1 di un nuovo termine per presentare le osservazioni e un nuovo giudizio.

II. Le spese processuali della procedura d'appello, pari a fr. 1'000.-, sono poste a carico dell'appellata, che rifonderà all'appellante fr. 2'000.- per ripetibili di seconda sede.

III. La possibile violazione dell'art. 292 CPS da parte degli organi di AP 1 viene segnalata al Ministero pubblico.

-

-

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente

La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). Contro le decisioni in materia di misure cautelari il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

E. 2

Con l'impugnativa in esame l'appellante, dopo aver postulato il conferimento dell'effetto sospensivo (art. 315 cpv. 4 e 5 CPC), lamenta la mancata notificazione tempestiva dell'ordinanza pretorile 15 aprile 2022 (asseritamente ricevuta solo il 19 maggio 2022) per un errore della Posta svizzera, l'eccessiva brevità del termine assegnatole per presentare le sue osservazioni all'istanza cautelare (nemmeno 15 giorni), la violazione del suo diritto di essere sentita derivante dalla mancata assegnazione di un termine suppletorio in applicazione analoga dell'art. 223 cpv. 1 CPC, la mancata ricezione dell'avvertenza ex art. 147 cpv. 3 CPC sulle conseguenze dell'inosservanza del termine e la carente motivazione della sentenza impugnata. Tutto ciò comporterebbe la necessità di annullarla e rinviare l'incarto al primo giudice onde consentirle di presentare le sue osservazioni. L'appellante chiede nondimeno in via principale la riforma della decisione impugnata, esponendo vari motivi per i quali, a suo modo di vedere, l'istanza avrebbe dovuto essere dichiarata irricevibile o essere respinta. Infine, osserva che il primo giudice ha in ogni caso omesso di assegnare alla controparte un breve termine per proporre la sua causa di merito, come previsto dall'art. 263 CPC.

E. 3

Le censure di natura formale dell'appellante, attinenti al suo diritto di essere sentita e che, se fondate, implicano l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito, vanno trattate preliminarmente.

E. 4

Con l'impugnata decisione, il giudice di primo grado non ha effettuato valutazioni di merito e in particolare non ha esaminato l'adempimento dei presupposti per l'accoglimento dell'istanza cautelare ai sensi dell'art. 261 cpv. 1 CPC (segnatamente: la parvenza di buon fondamento della richiesta di tutela giurisdizionale di merito, l'esistenza di una lesione o di una minaccia di lesione del diritto dell'istante, il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile, l'urgenza e la proporzionalità). Se ne deve dedurre che la decisione è essenzialmente fondata sulla contumacia di AP 1.

E. 5

In caso di contumacia della parte convenuta, come la mancata presentazione delle osservazioni entro il termine assegnato (o la mancata comparsa all'udienza), la procedura continua il suo corso senza l'atto processuale omesso. Quale conseguenza della mancata contestazione, il giudice deciderà in base ai fatti e agli argomenti esposti dall'istante cautelare, a meno che nutra dei notevoli dubbi in relazione a quei fatti (art. 147 cpv. 2, 150 cpv. 1 e 153 cpv. 2 CPC).

E. 6

Il tema dell'assegnazione di un termine suppletorio per presentare delle osservazioni nelle controversie rette dalla procedura sommaria (art. 253 CPC), in applicazione analogica dell'art. 223 cpv. 1 CPC, è dibattuto nella dottrina (v. anche STF 4A_224/2017 del 27 giugno 2017 consid. 2.4.2). Il Tribunale federale non risulta essersi ancora espresso in ambito cautelare, ma ha negato l'assegnazione di un termine suppletorio in una procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione (DTF 138 III 483 consid. 3.2.1), senza indicare se questa giurisprudenza debba estendersi anche a ulteriori campi di applicazione della procedura sommaria oppure se la risposta dipenda dalla valutazione delle circostanze del caso concreto (e segnatamente dalla natura della controversia, dalle necessità di celerità e urgenza, dagli interessi delle parti e dall'incisività della decisione per la parte contumace). Per le ragioni che seguiranno, non occorre approfondire ulteriormente la questione, né quella relativa a presunti errori di trasmissione della Posta svizzera (pur non potendo esimersi dal sottolineare che secondo quanto emerge dal doc. NN, annesso da AO 1 alla sua risposta all'appello e non contestato dall'appellante, l'ordinanza pretorile di assegno termine 15 aprile 2020 è stata regolarmente recapitata a AP 1 in data 20 aprile 2022).

E. 7

Secondo l'art. 147 cpv. 3 CPC, “ il giudice rende attente le parti alle conseguenze dell'inosservanza di un termine ”. Tale obbligo d'informazione discende dal principio della buona fede. Non si tratta di una semplice prescrizione d'ordine: l'informazione corretta è di regola condizione della cosiddetta preclusione, a meno che la parte conoscesse le conseguenze dell'omissione o potesse rendersene conto usando la diligenza che si poteva pretendere da lei. La mera menzione della disposizione speciale applicabile non è sufficiente; l'attenzione delle parti dev'essere attirata sulle conseguenze concrete dell'omissione; ciò si rivela ancora più importate quando una parte non è patrocinata, ritenuto che sotto il profilo della buona fede si giustifica di usare meno rigore per valutare la diligenza richiesta a una parte, se questa non è assistita da un legale (STF 4A_381/2018 del 7 giugno 2019 consid. 2.2-2.4, 4A_224/2017 del 27 giugno 2017 consid. 2.4.2; ICCA del 10 settembre 2019, inc. 12.2018.59, consid. 6-8; ICCA del 17 dicembre 2019, inc. 11.2019.119, consid. 4c e 4d). In altre parole, salvo casi particolari, l'obbligo di informativa

del giudice rappresenta la condizione affinché le conseguenze preclusive di cui all'art. 147 cpv. 2 CPC possano essere generate.

E. 8

Nel caso qui in esame l'ordinanza 15 aprile 2022, con cui il Pretore ha assegnato alla convenuta un termine scadente il 3 maggio 2022 per presentare le proprie osservazioni, nulla indicava (in violazione della regola generale dell'art. 147 cpv. 3 CPC) in merito alle conseguenze di un'eventuale mancato inoltro delle osservazioni e del rischio di preclusione. Ciò si sarebbe imposto a maggior ragione dal momento che la parte convenuta in quella sede neppure era patrocinata e che il giudice ha statuito immediatamente, sulla base delle allegazioni di AO 1, senza addurre alcuna particolare motivazione. In siffatte circostanze, occorre pertanto annullare la sentenza impugnata e retrocedere l'incarto al giudice di prime cure, affinché assegni alla convenuta un nuovo termine per l'inoltro delle osservazioni ed emani nel seguito un nuovo giudizio. In caso di accoglimento dell'istanza cautelare, egli dovrà in ogni caso fissare all'istante un termine per promuovere la causa di merito, onde ossequiare l'art. 263 CPC.

E. 9

L'esito del gravame rende priva d'oggetto la richiesta di effetto sospensivo ivi contenuta. Va nondimeno rilevato che fino alla notifica di questo giudizio, la decisione pretorile è rimasta esecutiva e vincolante per la convenuta (art. 315 cpv. 4 lett. b CPC). Con la risposta all'appello 21 luglio 2022, AO 1 ha rimproverato alla controparte la sua violazione, asserendo che quest'ultima, in spregio all'ordine cautelare, ha continuato a fare uso dell'inventario in questione, producendo al riguardo, quale nuovo documento a comprova delle sue affermazioni (art. 317 CPC), il doc. LL (testimonianza penale di R_____, collaboratore di AP 1 da dicembre 2021 a giugno 2022, cfr. in particolare p. 5). L'appellante ha omesso di presentare una replica spontanea e contestare questo fatto. Si giustifica pertanto di inoltrare una segnalazione al Ministero Pubblico affinché proceda con i suoi incumbenti, verificando se gli organi di AP 1 abbiano violato l'art. 292 CPS.

E. 10

La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di secondo grado sono poste a carico dell'appellata, che ha postulato la reiezione dell'appello e risulta pertanto soccombente in questa sede (art. 106 cpv. 1 CPC). Le spese processuali, calcolate in base agli art. 2, 10 e 13 LTG, tenuto conto del tema limitato della presente decisione, ammontano a fr. 1'000.-. Le ripetibili, calcolate sulla base degli art. 11 cpv. 1, 2 e 5, nonché 13 RTar sono quantificate in fr. 2'000.-.

E. 11

Quanto ai rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale, il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30'000.- ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. La presente decisione di rinvio ha natura incidentale ai sensi dell'art. 93 LTF. Per questi motivi, richiamati l'art. 106 CPC, la LTG e il RTar decide: I. L'appello 23 maggio 2022 di AP 2 è accolto ai sensi dei considerandi. § Di conseguenza, la decisione 11 maggio 2022 del Pretore del Distretto di Bellinzona (inc. CA.2022.14) è annullata e gli atti di causa gli sono rinviati per l'assegnazione a AP 1 di un nuovo termine per presentare le osservazioni e un nuovo giudizio. II. Le spese processuali della procedura d'appello, pari a fr. 1'000.-, sono poste a carico dell'appellata, che rifonderà all'appellante fr. 2'000.- per ripetibili di seconda sede. III. La possibile violazione dell'art. 292 CPS da parte degli organi di AP 1 viene

segnalata al Ministero pubblico. IV. Notificazione: - - Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona e al Ministero Pubblico Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricsuzione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). Contro le decisioni in materia di misure cautelari il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.